

6 ottobre 2011

DIRITTO E INTERNET

Internet e Costituzione*

di Gaetano Azzariti

Sommario: 1. La rilevanza costituzionale di internet - 2. La redistribuzione del potere tramite internet - 3. Garanzie costituzionali o *lex digitalis*? - 4. Il diritto costituzionale di accesso alla rete - 5. La regolamentazione dell'uso della rete. Il valore delle Carte dei diritti di internet

1. La rilevanza costituzionale di internet

Da qualche tempo si va diffondendo nel dibattito pubblico la richiesta di una “costituzione per internet”, ovvero si discute dei processi di “costituzionalizzazione della rete”[1]. Mi sembra però che dietro queste formule si celino svariate prospettive, a volte tra loro confuse; come può dedursi dal fatto che si assegnino spesso a queste espressioni significati diversi o troppo generici.

Vale la pena cercare di fare un po' di chiarezza, anzitutto sul piano linguistico, per poi valutare la possibilità di affidare a queste due espressioni, entro un contesto più rigoroso, possibili strategie future per garantire lo sviluppo della rete, in conformità ad un'espansione dei diritti fondamentali e delle libertà dei c.d. “cittadini elettronici”.

In primo luogo le due espressioni richiamate possono voler dire che internet ha acquisito ormai una rilevanza costituzionale. In questa prima accezione non può che condividersi pienamente l'uso di entrambe le formulazioni. Chi può negare, infatti, che molti dei tradizionali diritti e delle classiche libertà costituzionali s'intreccino ormai alla rete, trovando in essa un proprio essenziale presupposto di realizzazione? E poi, quanti nuovi diritti si sono affermati o sono stati comunque sostenuti grazie allo sviluppo di internet? È stato detto che in internet la distinzione tra nuovi e vecchi diritti, la suddivisione tra generazioni dei diritti viene meno. Non so se questo sia del tutto esatto, ma credo sia vero che nella rete i diritti vengono re-interpretati e trovano una loro base di sviluppo: sia diversi vecchi sia molti nuovi diritti.

A ben vedere, l'intero armamentario del costituzionalismo moderno e le sue tradizionali e fondamentali categorie possono essere rivalutate nell'ottica virtuale della rete.

Basta pensare al caso Wikileaks, dal quale prendiamo le mosse. Un caso che non può essere ridotto a una semplice fuga di notizie riservate. Esso riflette invece anche una nuova dimensione dei rapporti tra potere e opinione pubblica, colloca l'informazione – intesa sia come diritto d'informare sia come diritto d'essere informati – tra i fondamenti della democrazia[2], assegna un ruolo decisivo alla libertà

di manifestazione del pensiero che può esprimersi – come esplicitamente scrive il nostro articolo 21 Cost. – “con ogni mezzo di diffusione”, dimostra come gli *arcana imperii* si pongano ancora a fondamento dei riti e delle prerogative del potere, ma anche che essi, per quanto misteriosi, non perciò possono ritenersi inviolabili. In sostanza, a ben vedere, sono i codici stessi del potere nel loro rapporto con la piazza (con il popolo sovrano) che vengono riscritti.

Ma non è solo Wikileaks. È sufficiente guardare agli avvenimenti straordinari di questi giorni. Senza internet non ci sarebbe stata nessuna rivolta prima in Tunisia, poi in Egitto, infine nei diversi paesi dell’Africa settentrionale e del vicino oriente. Non è neppure un caso che il primo tentativo del potere che vacilla è quello di bloccare le comunicazioni informatiche. Come ha fatto il regime di Mubarak i primi giorni della rivolta richiedendo agli *internet service providers* di interrompere le comunicazioni informatiche[3]. Ma è ormai prassi diffusa quella della lotta a internet da parte dei regimi autoritari: in Cina contro Google[4], a Cuba contro i bloggers[5]. Insomma sembra proprio che tra gli strumenti che si pongono a difesa della democraticità di un sistema politico debba ormai annoverarsi la rete, il cui accesso e uso appare sempre più necessario per definire lo statuto della libertà contemporanea, al tempo del cyberspazio.

D’altronde, è opportuno anche rilevare che internet non è tanto o solo uno strumento a difesa della libertà individuale (di conoscere, di sapere, di manifestare la propria idea) contro il potere dispotico, ma anche e sempre più uno strumento di partecipazione alla vita democratica di un paese. È tramite internet che si organizza la società civile: dai No Tav, ai girotondi, alle grandi manifestazioni di massa. Se prima erano i partiti gli intermediari e i collettori tra i singoli e la politica, ora è la rete che permette il dialogo politico necessario per poter concorrere a determinare la politica nazionale. La crisi dei partiti – si sostiene con qualche ragione – ha lasciato un vuoto e ha indebolito la capacità partecipativa dei cittadini, io credo che internet non possa o debba sostituirsi a essi, però è vero che nel vuoto della politica la rete permette almeno una possibilità di vita sociale e di connessione tra le persone. Non molto, non poco[6].

2. La redistribuzione del potere tramite internet

Il fenomeno internet produce dunque una trasformazione profonda delle regole della democrazia, su cui non sembra opportuno esprimere valutazioni superficiali o univoche. Come ogni radicale mutamento sociale e dei costumi il giudizio non può che essere articolato: alcuni costi vengono pagati per ottenere altri benefici. In questo caso, quel che mi sembra però possa dirsi è che la somma dei benefici supera quella dei costi.

Anzitutto sul piano dei benefici è da porre l’evidente redistribuzione del potere che si è andato affermando. Sino ad ora, infatti, la facilità di raccolta dei dati e delle informazioni che lo strumento informatico ha reso possibile, aveva provocato una concentrazione del potere nelle mani di pochi. Solo il potere politico, l’autorità, ovvero pochi ed esclusivi potentati economici sembravano in grado di utilizzare gli strumenti informatici più sofisticati, per esercitare un controllo stringente sui cittadini, con una parallela riduzione degli spazi di libertà dei singoli[7].

Ora, proprio Wikileaks – ma non solo – dimostra come le banche dati, su cui s’è costruito il potere di molti potenti, rischiano di rivoltarsi contro gli stessi detentori del potere informatico. La diffusione delle conoscenze, il diritto di sapere, la trasparenza dei comportamenti di chi ci governa o di chi esercita un potere economico che ne sono conseguiti a me sembrano debbano essere considerati un arricchimento della democrazia in chiave antiautoritaria. La bobbiana democrazia in pubblico o l’immagine del potere che opera in una casa di vetro assumono oggi una consistenza non solo metaforica, ma reale[8].

È evidente che questo progresso e la diffusione delle possibilità di raccolta delle informazioni incontrano alcuni limiti e sollevano alcune questioni delicate. Anzitutto con riferimento all’attendibilità delle informazioni che si diffondono senza controllo, potendo provocare sia rischi alla sicurezza delle persone e degli Stati, sia potenziali lesioni alla dignità delle persone coinvolte; senza potere peraltro escludere l’uso strumentale – ovvero la strumentalizzazione da parte di terzi – del flusso delle informazioni. A me pare che la consapevolezza di tali rischi dovrebbe indurre, non a

vietare l'uso o la diffusione delle informazioni acquisite per via informatica, non a limitare un diritto a sapere che ha un fondamento costituzionale irrinunciabile, bensì dovrebbe indurre a una regolamentazione in grado di salvaguardare, da un lato, il principio di libertà di manifestare il proprio pensiero e d'informare, dall'altro, il rispetto dei diritti degli altri soggetti.

È proprio questo il crocevia nel quale attualmente ci troviamo. E poiché – per riprendere l'immagine de Walter Benjamin[9] – il vento della storia soffia inarrestabile, trascinandoci verso il futuro ad ali spiegate, non potremmo rimanere fermi. Se non riusciremo a trovare una rotta, sarà il vento a portarci lontano. Una rotta che – ripeto – sia in grado di coniugare il massimo di libertà di accesso e di uso della rete con il rispetto degli altrui diritti.

3. Garanzie costituzionali o *lex digitalis*?

Non dunque una libertà incondizionata, come con qualche ingenuità si è ritenuto all'inizio dell'era cibernetica[10]. Non sottovaluto le pulsioni libertarie e liberatorie che si è immaginato potesse esprimere la rete. Constatato solo che tale prospettiva di rifiuto di ogni condizionamento o limite porta a sottovalutare pericolosamente la forza degli interessi e le logiche politiche che finiscono per prevalere in ogni caso in cui si lasci allo sviluppo “naturale” e incontrollato uno spazio economicamente rilevante e politicamente decisivo, com'è indiscutibilmente internet oggi. È per questo che ritengo necessario invece pensare a garanzie “costituzionali” per impedire il prevalere dell'autorità degli stati o il dominio dei soggetti privati economicamente più aggressivi.

Ciò nondimeno devo confessare – come accennavo all'inizio – che alcune prospettive di costituzionalizzazione di internet mi appaiono fuorvianti, se non decisamente temibili.

Mi riferisco ad esempio a quelle tendenze che puntano a tradurre in chiave “costituzionale”, meccanicamente, la realtà che appare oggi prevalere. Una costituzionalizzazione della rete prodotta dagli interessi settoriali, frutto della spinta spontanea del mercato e delle forze che operano entro la realtà virtuale di internet. Non mi convince – per essere espliciti – la tesi di Gunther Teubner che vede l'emergere di una molteplicità di “costituzioni civili” prodotte da sottosistemi autonomi della società civile, che vanno ad imporsi a seguito delle dinamiche sociali ed economiche, a scapito dei tradizionali poteri politici e costituzionali[11]. Nuove forme di normazione che dunque supererebbero la logica politica degli Stati-nazione (ma in realtà a me pare si pongano in conflitto con l'intero progetto normativo definito dal costituzionalismo moderno, almeno così come definito nell'Europa continentale), per imporre il dominio di regimi privati globali regolati da un diritto “sostantivo” prodotto dagli stessi portatori degli interessi settoriali. Tra i regimi giuridici privati più importanti - tra le nuove “costituzioni civili” secondo il suo lessico – Teubner colloca internet, dominata da una suprema *lex digitalis*. È questa una prospettiva che, abbandonando gli orizzonti propri del pensiero politico e giuridico moderno, sconta una subalternità assoluta e incontrastabile rispetto alle logiche ferree del mercato. Come dimostra il riferimento “culturale”, l'archetipo concettuale, che viene posto alla base della nuova forma di normazione: la famigerata *lex mercatoria*. Il parallelo è esplicito: così come l'economia internazionale è retta dalla *lex mercatoria* prodotta dalla comunità degli affari e che si affranca persino dai principi regolativi imposti dalle costituzioni degli Stati, così anche internet è ormai affidata ai processi spontanei di autoregolazione, che si vanno componendo naturalmente entro la suprema *lex digitalis*. Più che una prospettiva postmoderna e cosmopolitica, a me appare una regressione verso la premodernità. Come ha sottolineato Stefano Rodotà, l'imporsi di un “neomedievalismo istituzionale” che rivela un'incapacità a elaborare categorie interpretative adeguate alla complessità del presente[12].

La prospettiva delle “costituzioni civili” per internet segnerebbe la definitiva vittoria dei soggetti economici attualmente dominanti, sottomettendo ad essi la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà degli utenti. Almeno in tutti i casi in cui tali diritti e libertà non siano incorporati entro una logica di mercato. È una prospettiva auspicabile? È un esito inevitabile? Si può affidare a Google il futuro dei diritti politici, civili e sociali nel modo virtuale del cyberspazio?

Se ci affidiamo ai processi spontanei di autoregolamentazione l'esito a me pare scontato: assisteremo ad una concentrazione dei poteri e delle risorse nelle mani delle *corporations* informatiche assieme ad

un rafforzamento degli Stati nazionali, i quali continueranno ad imporre la loro presenza rivendicando - se non una sovranità ormai perduta sulla rete, quantomeno - il comune vantaggio ed utilizzare internet a fini economici e d'interesse (anche politico). Dal punto di vista costituzionale una torsione autoritaria, con la concentrazione del potere informatico nelle mani di pochi potenti, e la rinuncia a configurare una cittadinanza elettronica democratica, che ponga la protezione dei diritti fondamentali al centro del proprio operare.

È per evitare quest'esito che ritengo debba assegnarsi tutt'altro significato all'invocata costituzionalizzazione di internet. Solo se si pensa di poter provocare uno slittamento del baricentro del potere informatico dagli Stati e dalle *corporations* ai diritti dei cittadini e a favore della libertà degli utenti ha senso richiamare in gioco la forza delle costituzioni. Solo in questa prospettiva può richiamarsi quel particolare diritto che ha come suo compito specifico quello di assicurare i diritti e dividere i poteri.

Entro questa particolare prospettiva il punto di partenza credo sia necessariamente costituito dall'attuale evidente disegualianza tra i soggetti che operano su internet. Anzitutto una disegualianza che si riferisce alle possibilità di *accesso*, e inoltre, conseguentemente, una disegualianza concernente l'*uso* effettivo delle nuove tecnologie. La disciplina giuridica che s'invoca deve allora principalmente essere volta sia ad assicurare garanzie di accesso sia a regolare l'uso della rete a salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini elettronici.

Distinguerai nettamente i due piani d'intervento richiamati: da un lato l'accesso, dall'altro l'utilizzazione della rete.

4. Il diritto costituzionale di accesso alla rete

Nel primo caso, infatti, credo possa essere utile intervenire affermando, entro i vari ordinamenti nazionali, un diritto costituzionale all'accesso libero alla rete da parte di ogni cittadino, configurando cioè il diritto di accesso come un classico diritto fondamentale della persona. In tal caso l'ipotesi di un comma aggiuntivo dell'articolo 21 della nostra costituzione può essere presa in considerazione. Si tratterebbe di un classico intervento di "manutenzione" costituzionale, reso necessario dall'imporsi del fenomeno internet, ma che opererebbe all'interno del sistema costituzionale dato. Non credo debba però ritenersi un intervento marginale, semmai in netta discontinuità con le troppo allegre e disinvolute revisioni costituzionali del recente passato, che hanno rischiato di sfigurare il volto della nostra democrazia costituzionale[13].

La formulazione indicata da Stefano Rodotà mi appare particolarmente felice (*"Tutti hanno eguale diritto di accedere alla Rete Internet, in condizione di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale"*)[14]. Devo solo dire che non capisco perché si voglia introdurla come articolo a sé (articolo 21 bis) e non invece inserirla come comma aggiuntivo all'interno dell'esistente articolo 21. A me sembra che il diritto d'accesso alla rete rappresenti una specificazione del più generale diritto alla libera manifestazione del pensiero. Meglio allora inserire l'emendamento proposto al secondo comma dell'art. 21, dopo l'enunciazione generale del principio di manifestazione del pensiero (espressa nel 1 comma), come sua specificazione nel campo dell'informatica e nuove tecnologie (secondo comma), prima delle più minute regolamentazioni relative alla stampa (attuali commi 2 - 5), anch'essa espressione di una modalità di manifestare il pensiero. Rimarrebbe - a mio modo di vedere - un'anomalia nell'articolato costituzionale. Mancherebbe ogni riferimento alla comunicazione radiotelevisiva: si passerebbe dalle ultime tecnologie (internet) a quelle tradizionali (la stampa), mentre nulla si direbbe sulle televisioni. Un vuoto di regolazione costituzionale difficilmente spiegabile (e forse politicamente inquietante). Ma questo è un altro discorso.

5. La regolamentazione dell'uso della rete. Il valore delle Carte dei diritti di internet

Tornando a noi, deve però essere anche detto che la fondamentale garanzia d'accesso non esaurisce l'ambito della tutela necessaria affinché i diritti degli utenti siano assicurati in condizioni di parità e di rispetto per le libertà individuali. A tal fine la strada da seguire è un'altra. È quella della

predisposizione di un *corpus* complesso e articolato di regole di comportamento che operino su un piano planetario, non essendo sufficiente né la sola indicazione di un principio generale, dal quale far discendere un uso corretto della rete a salvaguardia di un fascio complesso e articolato di diritti, né la definizione di una legge generale da parte di un solo paese, che si infrangerebbe dinanzi alla capacità di internet di varcare i confini. Se la dimensione di internet è quella planetaria, la regolamentazione giuridicamente efficace non può che essere quella globale[15].

È proprio questa condizione di fatto che rende complessa la questione, che non può essere ricondotta a facili sintesi o a slogan di comodo. Non credo ad esempio che tutto possa ridursi ad un generico richiamo ad un insondabile e indeterminato “costituzionalismo cosmopolitico”. Non è una immaginifica “costituzione globale” – di cui non si vedono i presupposti materiali - che potrà dettare le regole all’uso di internet[16]. La strada – io credo – è più lunga e complessa, forse di meno immediata soddisfazione, ciò nondimeno un percorso da perseguire senza facili illusioni o scorciatoie improbabili.

La strada - io credo - è quella della lenta definizione di Carte internazionali di principi elaborate dai diversi attori non necessariamente istituzionali, ma anche espressione della società civile globale[17]. Non credo che a queste Carte sia possibile assegnare un valore “costituzionale”, almeno e sin tanto che si pretende di attribuire al diritto costituzionale una capacità prescrittiva suprema, così com’è proprio del costituzionalismo moderno. Né credo sia utile tornare a guardare al passato, al costituzionalismo degli antichi, al fine di forzare entro i forti schemi costituzionali le deboli prescrizioni delle Carte. Non credo sia utile perché si rischierebbe in tal modo di indebolire il valore prescrittivo delle Costituzioni esistenti, senza riuscire peraltro a rafforzare il valore delle Carte dei diritti globali. Non dico che non si possano chiamare – come con enfasi si suole fare – “*Bill of Rights*” queste Carte dei diritti[18]. Il valore simbolico e la finalità intrinseca possono giustificare una forzatura semantica. Si tratta, però, di non confondere il nome con la cosa.

E la “cosa” – le Carte – svolge a mio modo di vedere un ruolo diverso da quello che è proprio delle Costituzioni. Non possiedono – almeno sino ad ora - una capacità costrittiva, non assurgono a *lex superior* che opera in ambito globale. Il che però non vuol dire che non abbiano valore sia culturale sia giuridico. Vorrei anche aggiungere che forse è un bene non s’impongano come costituzioni sul piano globale, poiché l’idea del costituzionalismo cosmopolitico ha un fondamento etico che è sempre a rischio di colonialismo culturale e foriero di visioni olistiche.

Ma qual è allora il “valore” di queste Carte?

Anzitutto, sul piano culturale – che non sottovaluterei affatto! – quello di definire un “modello sociale e politico” che valga a contrapporsi al dominante modello neo-liberista che si è prima criticato e che attualmente domina lo spazio virtuale di internet, egemonizzato dai soggetti – gli Stati e le *corporations* informatiche – che piegano alle logiche del mercato la difesa dei diritti e la libertà di navigare.

Per quanto riguarda il piano più propriamente giuridico, la riflessione dovrebbe essere maggiormente articolata. Dovremmo anzitutto riconoscere che ormai – superando visioni tradizionali del diritto – non può ridursi il giuridico all’imperatività della norma[19]. Non è che si debba giungere a ritenere – come molti sostengono – che il diritto postmoderno debba solo “comprendere”, senza poter “imporre”. Si tratta solo di ammettere che vi sono diversi piani del giuridico, da tenere distinti, ma che tutti concorrono alla definizione delle regole di comportamento e alla regolamentazione di interi settori, dell’uso di internet nel nostro caso.

Ebbene, le Carte operano – a mio modo di vedere - sul piano persuasivo, quello proprio dell’argomentazione. Con un’incidenza sul ragionamento giuridico che può essere anche decisiva. In fondo la legittimazione ultima delle Corti è da rinvenirsi proprio nelle argomentazioni con le quali esse sono in grado di giustificare il proprio operato e le decisioni che di volta in volta assumono[20]. Sentenze pronunciate in base alla legge, s’intende; ma quest’ultima deve essere interpretata conformemente alle strategie discorsive consolidate. Non può escludersi che esse recedano di fronte ad una norma di rango statale o di diritto internazionale inconciliabile con una disposizione iscritta in

una Carta priva di *forza normativa adeguata*. Se e fin tanto che l'*internet Bill of Rights* non verrà recepito in un trattato internazionale vincolante gli Stati, sino a che verrà sostenuto solo da soggetti internazionali non però dotati del carattere della sovranità, com'è la sola società civile globale, ma anche com'è attualmente l'ONU, esso opererà sul piano dell'argomentazione e della persuasione. Ma se solo riuscissimo ad abbandonare l'idea che i diritti fondamentali e le libertà sono di esclusiva pertinenza degli stati e che solo i giudici ne siano i loro tutori potremmo finire per scoprire che in fondo la costruzione di una democrazia informatica passa anche per una faticosa e lenta opera di definizione di principi costitutivi (se non direttamente "costituzionali"); impresa alla quale tutti siamo chiamati, ciascuno di noi è coinvolto. Costruire la democrazia virtuale tornerebbe a essere un obiettivo politico dei cittadini reali.

Il costituzionalismo moderno alle sue origini ha solo dato forma giuridica a un progetto politico vittorioso di emancipazione dei diritti e di conquista di libertà storiche. Perché dovrebbe essere diverso per internet?

(*) Intervento svolto al seminario su "Internet Libertà e Diritti: a partire dal caso Wikileaks", organizzato da Magistratura Democratica, Roma, 18 febbraio 2011.

[1] Sul punto, da ultimo, vedi il fascicolo monografico di *Politica del diritto*, n. 3 del 2010, a cura di F. Amoretti, dedicato ai "Diritti e sfera pubblica nell'era digitale".

[2] Così come esplicitamente rilevato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la quale ha definito la libertà di espressione la "pierre angulaire des principes de la démocratie et des droits de l'homme protégés par la Convention": vedi *Arrêt de Grande Chambre, Vogt c. Allemagne*, del 2 settembre 1995. In diverse altre occasioni la Corte EDU ha rilevato come "la libertà di espressione costituisce uno dei valori essenziali di ogni società democratica, una delle condizioni primarie del progresso sociale e del pieno sviluppo delle persone". Pertanto – ha avuto modo di precisare – sebbene la libertà di espressione sia soggetta a limitazioni (ex art. 10, secondo comma, CEDU), queste devono interpretarsi restrittivamente. Vedi, tra le tante, *Jersild c. Danemark*, del 23 settembre 1994; *Janowski c. Pologne*, del 21 gennaio 1999; *Nilsen e Johnsen c. Norvège*, del 25 novembre 1999; *Fuentes Bobo c. Espagne*, del 29 febbraio 2000.

[3] Per un resoconto della vicenda vedi Shereen el Gazzar, "Government Restores Internet Service After a Weeklong Shutdown", in "The Wall Street Journal", del 2 febbraio 2011.

[4] Per un resoconto della vicenda vedi Curtis Kimberly, "Google vs. China, Google vs Cina", "Humanrights. Foreignpolicy", del 19 gennaio 2011.

[5] Sulla vicenda della più nota attivista cubana, Yoani Sanchez e del suo blog indipendente *Generación Y* vedi, Sam Jones, "Cuba accuses award-winning blogger of cyberwar against her country", in "Guardian", del 22 marzo 2011.

[6] In una diversa prospettiva, che tende a sottolineare essenzialmente la necessità di un uso virtuoso delle nuove tecnologie da parte dei partiti politici, vedi F. Pizzetti, *Partiti politici e nuove tecnologie*, in *Partiti politici e società civile a sessant'anni dall'entrata in vigore della Costituzione*. Atti del XXIII Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Napoli, Jovene, 2009, pp. 277 ss.

[7] Sull'avvento della "tecnopolitica" e la sua stretta connessione con le logiche dell'impresa vedi l'analisi di S. Rodotà, *Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, Roma-Bari, Laterza, 2004, spec. pp. 3 ss.

[8] N. Bobbio, *La democrazia e il potere invisibile* (1980), ora in Id., *Il futuro della democrazia. Una difesa delle regole del gioco*, Torino, Einaudi, 1984, pp. 75 ss.

[9] W. Benjamin, *Tesi di filosofia della storia* (1942), ora in Id., *Angelus Novus. Saggi e frammenti*, tr. it. a cura di R. Solmi, Torino, Einaudi, 1982, p. 80.

[10] J.P. Barlow, *A Declaration of the Independence of Cyberspace* (1996), ora in *Crypto Anarchy, Cyberstates, and Pirate Utopias*, a cura di P. Ludlow, Mitt Press, Cambridge – London, 2001, pp. 27 ss.

[11]) G. Teubner, *La cultura del diritto nell'epoca della globalizzazione. L'emergere delle costituzioni civili*, Roma, Armando, 2005. Nella prospettiva indicata vedi anche G. Teubner – A. Febbrajo, *State, Law and Economy as autopoietic system. Regulation and autonomy in a new perspective*, Milano, Giuffrè, 1992, nonché *Global Law without a State*, a cura di G. Teubner, Dartmouth, Aldershot, 1997.

[12]) S. Rodotà, *Una costituzione per internet?*, in *Politica del diritto*, n. 3, 2010, p. 347, il quale si richiama alle tesi esposte da D. D'Andrea, *Oltre la sovranità. Lo spazio politico europeo tra post-modernità e nuovo medioevo*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, Tomo I, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 77 ss., spec. pp. 82 ss.

[13] Sulle cautele necessarie in materia di riforme costituzionali a fronte delle disinvolve politiche che hanno caratterizzato le passate legislature sia consentito rinviare a quanto altrove sostenuto: vedi, se vuoi, il mio *Forme e soggetti della democrazia pluralista. Considerazioni su continuità e trasformazioni dello Stato costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2000, pp. 171 ss.; nonché *Innovazioni costituzionali e revisioni costituzionali in deroga all'art. 138 Cost. Sfide della storia e sfide della politica*, in *La revisione costituzionale e i suoi limiti fra teoria costituzionale e diritto interno esperienze straniere*, a cura di S. Gambino e G. D'Ignazio, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 137 ss.

[14] La proposta di introdurre un nuovo articolo costituzionale (21 bis) per garantire l'accesso alla rete internet è stata presentata da Stefano Rodotà in occasione dell'*Internet governance forum* (29 novembre 2010). In seguito è stata fatta propria da un gruppo di senatori e ha assunto la forma del disegno di legge costituzionale (cfr. Senato della Repubblica, atto Senato n. 2485, disegno di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Di Giovan Paolo, Poretti, Perduca, Carofiglio, I. Marino, e altri, comunicato alla presidenza il 6 dicembre 2010,).

[15] Sul punto S. Rodotà, *Tecnopolitica*, cit., pp. 121 ss.

[16] Le aporie del “costituzionalismo cosmopolitico” (ovvero del c.d. “diritto cosmopolitico”) sono evidenziate in termini fortemente critici da D. Zolo, *Cosmopolis. La prospettiva del governo mondiale*, Milano, Feltrinelli, 1995, pp. 117 ss. Per un'interpretazione sorretta da un favor di prospettiva, sebbene consapevole delle difficoltà in cui attualmente versa la costruzione di una “costituzione globale”, vedi L. Ferrajoli, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, vol. II: *Teoria della democrazia*, Roma-Bari, Laterza, 2007, pp. 481 ss. D'altronde lo stesso “padre” del costituzionalismo cosmopolitico (dal punto di vista normativo) moderno, riconosceva la difficoltà di una costruzione che individuasse nell'unità giuridica e nel primato del diritto internazionale il fondamento costituzionale di una *civitas maxima*: cfr. H. Kelsen, *Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale. Contributo per una dottrina pura del diritto*, a cura di A. Carrino, Milano, Giuffrè, 1989, p. 468.

[17] Sul punto vedi F. Amoretti – E. Gargiulo, *Dall'appartenenza materiale all'appartenenza virtuale? La cittadinanza elettronica fra processi di costituzionalizzazione della rete e dinamiche di esclusione*, in *Politica del diritto*, n. 3, 2010, pp. 380 ss. Scettico sulla possibilità che la società civile “globale” possa conciliarsi con l'ordine giuridico internazionale, in particolare ritenendo la società cibernetica in inconciliabile contrapposizione con il *nomos* dell'ordine internazionale, è A. Baldassarre, *Globalizzazione contro democrazia*, Roma-Bari, Laterza, 2002.

[18] La più completa Carta dei diritti globali di internet è quella elaborata dall'*Internet Governance Forum* (IGF), presentata al meeting di Vilnius il 22 e 23 novembre del 2010 (vedila al seguente indirizzo

web: http://www.lastampa.it/web/CMSTP/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=2&ID_articolo=1068&ID_sezione=3&sezione=). L'*Internet Governance Forum*, struttura di supporto del segretariato generale dell'ONU, raccoglie esponenti dei governi, delle imprese e delle associazioni. L'IGF, fondato nel 2005 a Tunisi nel corso del World Summit on Information Society (vedi il § 72 della

c.d. Agenda di Tunisi), elabora studi e organizza incontri pubblici di discussione sulle politiche e sull'uso di internet a livello mondiale. Il materiale dell'IGF è reperibile al seguente indirizzo web: <http://www.intgovforum.org/cms/>).

[19] È il carattere “sociale” della norma che impone di riconoscere, oltre all'elemento coercitivo (“imperatività”), anche un suo fondamento consensuale: ho cercato di approfondire la questione, qui solo accennata, nel mio *Diritto e conflitti*, Roma-Bari, Laterza, 2010, pp. 27 ss.

[20] Esempiarmente sul punto C. Mezzanotte, *Corte costituzionale e legittimazione politica*, (ed. prov.), Roma, Tip. Veneziana, 1984, spec. pp. 140 ss.